

Prot. n. 106

Spett.le
Soprintendenza BB.CC. e AA. di Caltanissetta
c.a. **Arch. Emanuele Turco** (R.U.P.)
c.a. **Dott. Alfonso Tumminelli** (R.A.G.)

Spett.le
U.R.E.G.A. Sez. di Caltanissetta
c.a. **Ing. Gaspare Maggio** (Dirigente)

Catania, 3 dicembre 2014

Oggetto: bando di gara appalto integrato per "lavori nuovo museo dei relitti greci nell'area archeologica demaniale di Littorio di Gela".
Termine offerte e gara: 17 dicembre – 23 dicembre 2014
Importo € 3.808.319,69

Con riferimento al bando di gara in oggetto, ci permettiamo di rilevare alcune anomalie ivi contenute, che di seguito si rappresentano.

- ✚ **Clausola III.1.1. (pag. 4 – cauzione definitiva):** è prescritto che l'aggiudicatario dovrà produrre cauzione definitiva ai sensi del c. 3 art. 11 D.P.R.S. n. 13/2012 (cauzione in parte bancaria nel caso di ribasso di aggiudicazione superiore al 20%). Rileviamo che tale prescrizione si riferisce ai bandi tipo che dovranno essere emanati con Decreto Ass. Reg. Infrastrutture a integrazione dei bandi tipo adottati dall'A.N.A.C. ex art. 64 c. 4-bis D.lgs n. 163/06. Pertanto, fin quando non saranno pubblicati i suddetti bandi regionali, la su citata prescrizione non è applicabile e la fideiussione definitiva è integralmente disciplinata dall'art. 113 e art. 75 D.lgs. n. 163/06. In tal senso, si è pronunciato da ultimo il dirigente del Dipartimento reg. Tecnico Ass. reg. Infrastrutture con decreto n. 343/2014 (pag. 6 allegato), preceduto da Circolare dell'Assessore Reg. Infrastrutture del 27 luglio 2012 ed, altresì, anche la sentenza TAR Palermo n. 2018/2013. Dello stesso tenore è il Parere A.N.A.C. n. 2/2014;
- ✚ **Clausola III.1.2. (anticipazione):** nelle modalità di pagamento dell'appalto, si aggiunge che non verrà riconosciuta l'anticipazione. Tale clausola è contraria all'art. 26-ter Legge n. 98/2013, il quale prevede in favore dell'appaltatore la corresponsione obbligatoria di un'anticipazione del prezzo pari al 10% dell'importo contrattuale. Quest'obbligo è stato, altresì, ribadito dal Dipartimento Reg. Tecnico con circolare n. 3/2013 ("*...considerato il tenore della disposizione...non pone una facoltà ma un obbligo per la stazione appaltante...*");
- ✚ **Clausola VI.3. (punteggio offerta):** è stabilito un punteggio di max 65/100 punti per l'offerta qualitativa e max 35/100 punti per l'offerta

quantitativa (ribasso % e tempi). Tale previsione è contraria all'art. 19 L.R. n. 12/2011 che prevede il seguente riparto del punteggio: 30 offerta economica, 60 offerta tecnica e 10 tempi di realizzazione.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, apparendo per i motivi su esposti che la procedura in oggetto viola le disposizioni legislative in materia di contratti pubblici, si chiede a codesto ente appaltante di voler **eliminare le denunciate anomalie**, rettificando nei modi e termini di legge la documentazione di gara

In attesa di vs. riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

F.to Il Direttore
Giovanni Fragola